

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1988

Provvedimenti per incrementare l'efficienza  
della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende assolvere agli impegni assunti dal Governo con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego in occasione della stipulazione dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quelli assunti negli accordi di comparto per il triennio 1985-1987, parimenti tradotti in decreti presidenziali.

Ci si riferisce, in particolare, all'impegno di

estendere a tutta l'area del settore pubblico la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale nonché alla conseguente necessità di procedere, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale oppure locale, alla individuazione dei profili professionali per i quali è ammesso il predetto regime di lavoro a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma. La normativa proposta intende altresì provvedere a disciplinare, unitamente al rapporto di lavoro a tempo

parziale, anche il rapporto a tempo determinato per l'utilizzazione di personale temporaneo nell'esecuzione di progetti speciali occupazionali finalizzati alla realizzazione dei nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, al fine di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale.

L'opportunità di provvedere con sollecitudine all'introduzione in forma generalizzata delle nuove tipologie lavorative è oggi tanto più giustificata in relazione alle previsioni contenute nell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che ha disposto adeguati stanziamenti per il finanziamento dei predetti progetti finalizzati e dei progetti-pilota per l'incremento della produttività, previsti dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986.

Con l'occasione viene altresì proposto di estendere agli altri enti pubblici le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 sullo snellimento delle procedure dei concorsi statali facendo ovviamente salva la normativa prevista nel recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente l'avviamento e la selezione dei lavoratori tramite le liste di collocamento e di mobilità.

È inoltre prevista una nuova forma di concorso unico regionale per profili omogenei che, senza alcun dubbio, arrecherà un notevole risparmio di tempo e soprattutto eviterà spreco di risorse per l'assunzione di personale, in particolare, presso gli enti locali territoriali e le unità sanitarie locali.

L'articolo 1 consente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale da parte delle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali.

Per quanto concerne lo stato giuridico, al rapporto di lavoro a tempo parziale vengono, in linea generale, estese le disposizioni proprie del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Una norma di eccezione è contenuta nell'articolo 2, comma 4, che prevede per il personale in regime di *part-time* un incremento nella

misura del 50 per cento dell'anzianità di servizio minimo richiesta per la partecipazione a concorsi interni o pubblici con riserva di posti per l'accesso a qualifiche funzionali o profili professionali per i quali non è previsto il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per la concreta individuazione dei profili professionali che dovranno essere interessati dal nuovo regime lavorativo si provvederà in forma delegificata cui dovranno procedere le singole amministrazioni sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Al fine di evitare aumenti indiscriminati di organici viene in particolare previsto che alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale corrisponderà una riduzione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in un rapporto di due a uno. Sono individuate inoltre categorie di personale e posizioni funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale, per i loro peculiari caratteri. In via transitoria, infine, in deroga ai limiti generali stabiliti per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno, il 50 per cento dei posti di organico dei profili professionali ascritti a qualifiche funzionali inferiori alla settima, destinati a nuove assunzioni per la copertura di vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio, deve essere riservato alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 2 determina l'orario di lavoro del personale a tempo parziale nel 50 per cento dell'orario settimanale o plurisettimanale del personale a tempo pieno; prescrive che il trattamento economico del personale a tempo parziale debba essere determinato in misura proporzionale al trattamento spettante al personale a tempo pieno; demanda alla contrattazione collettiva di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina concernente la determinazione dei posti a tempo parziale, l'articolazione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la fase transitoria di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

Taluni adattamenti della nuova normativa sono previsti dall'articolo 3 per il personale della scuola e dell'Università. In particolare l'applicazione delle disposizioni sul tempo parziale al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado è subordinata all'emanazione

zione di un decreto interministeriale - sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - con cui sono determinati gli insegnamenti, l'orario di servizio, la percentuale rispetto alle dotazioni organiche provinciali, le modalità per l'istituzione di posti di insegnamento a tempo parziale. Sono inoltre individuate specificamente categorie di personale e posizioni funzionali per le quali non trovano applicazione le disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 4 consente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali iscritti a qualifiche funzionali non superiore alla settima e per una durata non superiore ad un anno, eccezionalmente prorogabile a due, in relazione all'attuazione di particolari progetti-obiettivo in materia, per esempio, di lotta all'evasione fiscale e contributiva, erogazione delle pensioni, catasto, tutela dei beni culturali ed ambientali, ecologia e protezione civile, difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, difesa e utilizzazione sociale del litorale, servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, progetti di formazione-lavoro.

La norma consente altresì il conferimento, con contratto di diritto privato, di incarichi ad esperti per funzioni non inferiori a quelle dell'ottava qualifica funzionale per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo per i quali siano richieste specifiche professionalità non presenti nei ruoli organici delle amministrazioni interessate.

L'articolo 5 disciplina provvisoriamente, in attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e previdenza del personale a tempo parziale. In particolare, prevede che gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati interamente utili ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione ed all'indennità di fine rapporto, mentre sono ricondotti ad anni interi per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto

mediante apposito coefficiente ed assumendo per la base di calcolo gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. Lo stesso articolo disciplina l'omogeneizzazione dei periodi di servizio svolti a tempo pieno e a tempo parziale, il riscatto e la ricongiunzione di periodi di servizio e, altresì, particolari aspetti relativi al personale a tempo parziale iscritto alla cassa pensioni degli istituti di previdenza.

L'articolo 6 estende le disposizioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 sullo snellimento delle procedure concorsuali statali e nel recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, sull'avviamento e la selezione dei lavoratori tramite le liste di collocamento e di mobilità, ai concorsi per le qualifiche inferiori all'ottava presso gli enti locali territoriali, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975 e gli altri enti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986.

Lo stesso articolo contempla altresì la possibilità che le regioni possano indire concorsi unici per posti di profili professionali omogenei iscritti a qualifiche funzionali inferiori all'ottava vacanti presso le regioni stesse, gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, gli enti locali territoriali e le unità sanitarie locali; eleva a quaranta anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, la disciplina dei criteri per l'equiparazione dei profili professionali di amministrazioni diverse, il procedimento di selezione e la disciplina del rapporto del personale a tempo determinato, l'assegnazione alle singole amministrazioni dei vincitori dei concorsi unici regionali e quanto occorre per il rapido espletamento delle procedure di concorso.

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Rapporti di lavoro a tempo parziale)*

1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale. Al relativo personale si applicano, salvo quanto previsto dalla presente legge, le disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Alla determinazione dei profili professionali e del numero dei posti da riservare ai rapporti di lavoro a tempo parziale si provvede, per le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le restanti amministrazioni ed enti istituzionali e territoriali, in base ai rispettivi ordinamenti, sentite in ogni caso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o locale. Il numero dei posti destinati ai rapporti a tempo parziale deve essere pari al 20 per cento della dotazione organica complessiva dei profili professionali interessati. Per quanto riguarda i comuni di terza e quarta categoria la predetta percentuale è elevata al 40 per cento. Alla costituzione dei rapporti a tempo parziale si provvede, con riferimento ai rispettivi profili professionali, mediante trasformazione dei posti di organico a tempo pieno in un numero doppio di rapporti a tempo parziale.

3. Le amministrazioni indicate nel comma 1 provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale termine, per gli enti di nuova costituzione, decorre dalla data di entrata in vigore della relativa legge istitutiva.

4. In deroga alle misure percentuali previste nel comma 2, per un periodo di tre anni a

decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il 50 per cento dei posti di organico destinati a nuove assunzioni per la copertura di vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio è riservato ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Detta riserva, ove le amministrazioni non abbiano provveduto alla determinazione dei profili professionali per i quali procedere alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, opera con riferimento a tutti i profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali inferiori alla settima. Per alcuni profili professionali, da individuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può derogare alla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

5. Le eventuali posizioni soprannumerarie nelle dotazioni organiche di tempo pieno derivanti dall'attuazione della presente legge, nonchè nelle dotazioni organiche di tempo parziale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, saranno rispettivamente riassorbite con le vacanze di organico determinatesi a qualsiasi titolo nei corrispondenti profili professionali.

6. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano al personale militare, al personale della carriera diplomatica, al personale del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ai magistrati ordinari ed amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato ed assimilati e, in ogni caso, a tutte le posizioni funzionali ispettive e a quelle di direzione e di coordinamento ascritte a qualifiche funzionali o categorie superiori alla sesta che comportano comunque la responsabilità di unità organiche di qualsiasi livello centrale e periferico, con rilevanza interna ovvero esterna. Le stesse disposizioni non si applicano, altresì, al personale di ruolo e a contratto del Ministero degli affari esteri e della amministrazioni ed enti indicati nel comma 1 per posti di impiego all'estero; esse comunque non si applicano al

personale di ruolo del Ministero degli affari esteri soggetto all'avvicendamento, per esigenze di servizio, tra gli uffici centrali e quelli all'estero.

Art. 2.

*(Disciplina dei rapporti di lavoro  
a tempo parziale)*

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare servizio per un numero di ore complessivamente pari al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite per il personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente qualifica e profilo professionale. L'orario d'obbligo del personale con rapporto a tempo parziale, nella misura sopra indicata, è distribuito nell'arco di una settimana oppure di un mese, in relazione alle esigenze funzionali dell'amministrazione e, in ogni caso, tenendo conto delle modalità osservate per l'orario di servizio dal personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto, sulla base dell'orario di servizio prestato, in proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori a carattere continuativo. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario nè può fruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di lavoro.

3. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in quello a tempo parziale, e viceversa, resa possibile solo a seguito di specifica domanda dell'interessato, la fase transitoria di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e l'articolazione dell'orario di lavoro sono stabilite, nel rispetto dei principi definiti dall'accordo intercompartmentale e dagli accordi di comparto, dalle singole amministrazioni mediante la contrattazione decentrata prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Per la partecipazione ai concorsi interni

ed a quelli pubblici, con riserva di posti per l'accesso a qualifiche funzionali o profili professionali per i quali non è prevista la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'anzianità di servizio minima richiesta è aumentata nella misura del 50 per cento nei riguardi del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 3.

*(Personale della scuola e dell'Università)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati:

a) gli insegnamenti e le cattedre per i quali possono essere istituiti posti di organico con rapporto a tempo parziale;

b) il relativo orario obbligatorio di servizio, che deve essere, di norma, pari al 50 per cento dell'orario complessivo, fermo restando il principio dell'unità dell'insegnamento della disciplina o delle discipline impartite in ciascuna classe;

c) la percentuale, rispetto alle dotazioni organiche esistenti in ciascuna provincia, di posti con rapporto a tempo parziale da istituire per ciascun insegnamento o cattedra;

d) le modalità per la istituzione di posti di insegnamento con rapporto a tempo parziale nelle scuole o istituti.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 non si applicano al personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e ai coordinatori amministrativi dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai professori, ai ricercatori ed al personale tecnico ed amministrativo, appartenente alle aree funzionali ascritte a qualifiche superiori alla sesta, delle Università e delle istituzioni universitarie.

## Art. 4.

(Rapporti di lavoro a tempo determinato)

1. Le amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e per una durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, della erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps* ed interessanti altresì i progetti di formazione-lavoro. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo senza titolo professionale, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392. Per il restante personale si provvede con chiamata diretta sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Per la predisposizione, realizzazione e verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalità non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire, con contratti di diritto privato, incarichi ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze per un secondo anno, per l'espletamento di

funzioni non inferiori a quelle della ottava qualifica funzionale. Il relativo trattamento economico viene stabilito in base alla retribuzione fissata per la qualifica corrispondente alle funzioni attribuite. Il conseguente onere è fissato con provvedimenti delle singole amministrazioni in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative.

3. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate.

4. La inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 comporta, in ogni caso, la responsabilità diretta del funzionario preposto al settore.

#### Art. 5.

*(Trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale)*

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante

dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.

6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle predette casse in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi omogeneizzati applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.

8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.

#### Art. 6.

##### *(Nuove norme in materia di reclutamento)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, per la copertura dei posti vacanti in qualifiche inferiori all'ottava presso gli enti locali territoriali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e gli altri enti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali.

2. Le regioni, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, l'Unione delle province italiane e l'Unione nazionale delle comunità montane, possono bandire, per la copertura dei posti di profili professionali che presentino carattere di omogeneità, ascritti a qualifica funzionale inferiore all'ottava e vacanti al 31 dicembre di ogni anno nei rispettivi organici e in quelli degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, nonché presso gli enti locali territoriali e le unità sanitarie locali, concorsi unici regionali alle cui graduatorie le singole amministrazioni dovranno attingere per la copertura dei posti disponibili nei rispettivi organici. Le commissioni giudicatrici sono composte da un rappresentante della regione con funzioni di presidente e da due funzionari, amministrativi o tecnici, scelti dal presidente della giunta regionale tra quelli designati dalle amministrazioni interessate alla copertura dei posti. Le nomine dei vincitori sono effettuate dalle singole amministrazioni in conformità ai rispettivi ordinamenti. Per il procedimento concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni richiamate nel comma 1.

3. Il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi ed alle selezioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, è fissato in quaranta anni. Restano ferme le disposizioni di favore che prevedono la elevazione del limite predetto.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare, sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per disciplinare i criteri per l'equiparazione dei profili professionali di amministrazioni diverse, il procedimento di selezione e la disciplina del rapporto del personale a tempo determinato, l'assegnazione alle singole amministrazioni dei vincitori dei concorsi unici regionali e quanto occorra per

il rapido espletamento delle procedure concorsuali, anche con riferimento alle peculiarità degli ordinamenti degli enti diversi dallo Stato.